

Edizione di mercoledì 16 Febbraio 2022

AGEVOLAZIONI

Il decreto prezzi del Mite: come cambiano il superbonus e le altre agevolazioni
di **Sergio Pellegrino**

CASI OPERATIVI

Confessione resa in sede penale: è utilizzabile dal giudice tributario?
di **EVOLUTION**

AGEVOLAZIONI

Investimenti in beni strumentali prenotati al 31.12.2021 e credito d'imposta
di **Debora Reverberi**

IMPOSTE INDIRETTE

Sì all'agevolazione "prima casa" se il ritardo è imputabile al Comune
di **Angelo Ginex**

AGEVOLAZIONI

Le novità sul tax credit per l'acquisto della carta dei giornali
di **Gennaro Napolitano**

ENOGASTRONOMIA

Le chiacchiere di suora: dolci misteri di Parma
di **Paola Sartori – Foodwriter e blogger**

AGEVOLAZIONI

Il decreto prezzi del Mite: come cambiano il superbonus e le altre agevolazioni

di **Sergio Pellegrino**



Nella giornata di ieri si è finalmente conosciuto il contenuto del tanto atteso **decreto del Ministro della Transizione Ecologica** che fissa i **prezzi massimi** applicabili per la maggior parte degli **interventi di efficientamento energetico**, ma che **non è stato ancora pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale**.

Va da subito evidenziato come il **provvedimento “rivoluzioni” l’approccio** su cui si fondano il **superbonus** e le **altre agevolazioni di carattere energetico**.

Il **comma 1 dell’articolo 2** stabilisce, innanzitutto, che i criteri indicati nel decreto si applichino ai fini dell’**asseverazione della congruità delle spese** sia in caso di **fruizione diretta della detrazione** che in caso di esercizio dell’opzione per la **cessione del credito** o lo **sconto in fattura**.

Il decreto “poggia” sull’**Allegato A**, che individua appunto i **prezzi massimi** da applicare alle **principali tipologie di beni** che caratterizzano gli interventi di questo tipo, sostituendo l’**Allegato I del decreto Requisiti**.

Senonché, mentre l’**Allegato I** ha sin qui avuto un’applicazione **residuale**, essendo il **criterio centrale** per la determinazione delle **spese ammissibili** quello fissato dal **punto 13 dell’Allegato A del decreto Requisiti**, fondato sull’**utilizzo dei prezziari**, la logica adesso **si sovverte totalmente**: l’ammontare massimo di spese agevolabili si determina applicando i **prezzi massimi** fissati dall’**Allegato A**, e il confronto con i prezzi risultanti dai **prezziari regionali e Dei** diventa invece del tutto **marginale**, interessando soltanto le tipologie di intervento non ricomprese nell’Allegato A.

Rispetto alla **bozza** che era circolata nei giorni scorsi, la **buona notizia** è che i prezzi in questione **non sono onnicomprensivi**: in calce alla tabella contenuta nell’Allegato A, viene

precisato come i costi si debbano considerare al **netto di IVA, prestazioni professionali**, opere relativa alla **installazione e manodopera** per la messa in opera dei beni.

Pur essendo stati gli importi **ridotti** rispetto a quelli ipotizzati in precedenza, si tratta di un **aspetto positivo**, visto che la **paventata “onnicomprensività” preoccupava moltissimo** tutti gli operatori del settore.

È chiaro che, voce per voce, bisognerà capire quali saranno i **criteri da utilizzare per computare i costi di installazione e manodopera**, e il conseguente **impatto che questi avranno a livello di importi agevolati**, per cercare quanto meno di “attenuare” gli effetti, che saranno inevitabilmente negativi, rispetto alla situazione *ante-modifica*.

L'**articolo 5 del decreto** prevede che **entro il 1° febbraio 2023 e successivamente ogni anno**, i costi massimi stabiliti dall'Allegato A verranno **aggiornati**, tenendo conto degli esiti derivanti dal monitoraggio svolto da Enea e dei costi di mercato.

Aspetto importante è quello relativo alla **decorrenza delle novità**.

Il **decreto entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione** in Gazzetta Ufficiale e le disposizioni in esso contenute si applicheranno agli **interventi per i quali la richiesta del titolo edilizio, ove necessario, sia stata presentata successivamente all'entrata in vigore**.

Questo vuol dire che **sono “al riparo” dalle nuove più restrittive regole non soltanto i lavori già iniziati, ma anche quelli in procinto di esserlo**.

In considerazione del fatto che la norma fa riferimento alla **“richiesta del titolo edilizio”**, questo comporta che, anche nel caso degli **interventi più complessi**, come ad esempio un'**operazione di demolizione e ricostruzione** che non può avvenire con la presentazione di una Cila-Superbonus, e per la quale viene richiesto un permesso di costruire (o presentata una Scia Alternativa), **sarà sufficiente la presentazione dell'istanza per il rilascio del permesso di costruire nei prossimi 30 giorni per legittimare l'applicazione delle regole attuali**.

CASI OPERATIVI

Confessione resa in sede penale: è utilizzabile dal giudice tributario?

di **EVOLUTION**



Il giudice tributario può utilizzare, a fini probatori, la confessione resa in sede penale dal rappresentante legale della società accertata?

Può accadere che una medesima fattispecie assuma rilevanza sia in sede tributaria che in quella penale.

In tali ipotesi, si pongono alcuni temi interessanti, tra i quali va menzionato, ai fini che qui interessano, quello della circolazione del materiale probatorio acquisito in sede di indagine penale.

In via generale, l'articolo 20 D.Lgs. 74/2000, nel disciplinare i rapporti tra il sistema sanzionatorio tributario e penale, nonché quelli dei relativi procedimenti, sancisce il principio del "doppio binario" secondo cui il procedimento amministrativo di accertamento e il processo tributario, non possono essere sospesi per la pendenza del procedimento penale avente ad oggetto i medesimi fatti o fatti dal cui accertamento comunque dipende la relativa definizione.

[CONTINUA A LEGGERE SU EVOLUTION...](#)



AGEVOLAZIONI

Investimenti in beni strumentali prenotati al 31.12.2021 e credito d'imposta

di **Debora Reverberi**



L'ormai noto **meccanismo della prenotazione degli investimenti in beni strumentali entro il 31 dicembre di ciascun anno** consente di **derogare al criterio generale del momento di effettuazione**, comportando l'applicazione della **disciplina agevolativa in vigore all'atto della prenotazione**.

Questo principio risulta particolarmente **strategico per le imprese con riferimento al 31.12.2021**, in relazione agli investimenti sia in beni materiali e immateriali ordinari, sia in beni materiali 4.0, infatti:

- **per i beni materiali e immateriali ordinari la prenotazione comporta l'applicazione dell'aliquota più favorevole del 10%** entro un plafond annuale di 2 milioni di euro di investimenti complessivi, ridotto a un milione per beni immateriali, di cui [al comma 1054 dell'articolo 1 L. 178/2020](#) (c.d. Legge di Bilancio 2021), **in luogo del 6% previsto sul 2022** dal comma 1055;
- **per i beni materiali inclusi nell'allegato A** annesso alla L. 232/2016 (c.d. Legge di Bilancio 2017) **la prenotazione comporta l'applicazione delle aliquote più favorevoli del 50% fino a 2,5 milioni di euro di investimenti complessivi, 30% oltre 2,5 e fino a 10 milioni di euro, 10% oltre 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro**, di cui [al comma 1056 dell'articolo 1 L. 178/2020](#), in luogo rispettivamente del 40%-20%-10% previsto per il 2022 dal comma 1057.

La prenotazione al 31.12.2021, per ritenersi valida, impone allo stato attuale il rispetto del **termine perentorio di effettuazione dell'investimento entro il 30.06.2022**.

Il mancato rispetto di tale *dead line* provoca l'applicazione della disciplina in vigore nell'anno successivo a quello di prenotazione, in tale fattispecie il 2022, che complessivamente risulta essere meno premiale per le imprese.

Per queste ragioni **il termine del prossimo 30 giugno per la consegna o il collaudo finale del bene**, diversamente rilevanti a seconda della modalità di acquisizione del bene e delle clausole contrattuali, **assume un'importanza fondamentale per le imprese beneficiarie dell'agevolazione.**

Le associazioni dei produttori, in uno scenario industriale caratterizzato dai rincari energetici e dalla scarsità di semiconduttori che rendono talora insostenibile il rispetto dei termini di consegna, **si sono attivate per l'inserimento di apposito emendamento al D.D.L. di conversione del D.L. 228/2021 (c.d. Decreto Milleproroghe 2022)**, che, modificando i commi 1054 e 1056 dell'articolo 1, L. 178/2020, consenta **la proroga del termine decadenziale di effettuazione degli investimenti prenotati nel 2021 al 31.12.2022.**

La proposta interessa dunque sia gli investimenti in beni materiali e immateriali ordinari sia gli investimenti in beni 4.0; per gli investimenti in beni immateriali 4.0 inclusi nell'[allegato B](#) annesso alla L. 232/2016 **risulterebbe assolutamente irrilevante**, dal momento che il [comma 1058 dell'articolo 1 L. 178/2020](#), modificato dalla L. 234/2021 (c.d. Legge di Bilancio 2022), conferma l'aliquota del 20% entro un massimale di investimenti di un milione di euro per le annualità 2021-2023.

La richiesta, stando alle ultime notizie, ha ricevuto parere favorevole delle commissioni Affari costituzionali e Bilancio della Camera e il testo emendato passerà al voto della Camera e del Senato.

In attesa dunque di sapere se la proroga al 31.12.2022 del termine per l'effettuazione degli investimenti in beni ordinari e materiali 4.0 prenotati al 31.12.2021 sarà confermata in sede di conversione in Legge del Decreto Milleproroghe 2022, si riepilogano alcune regole generali valevoli per le prenotazioni.

L'investimento si considera validamente prenotato in caso di **coesistenza delle seguenti due condizioni**:

- **accettazione dell'ordine da parte del fornitore o sottoscrizione del contratto di leasing;**
- **versamento di acconti almeno pari al 20% del costo di acquisizione del bene o versamento di un maxicanone almeno pari al 20% del costo sostenuto dal concedente nel leasing.**

Qualora l'acconto o il maxicanone si rivelino incapienti *ex post* in seguito all'incremento del costo di acquisizione del bene originariamente pattuito, secondo quanto statuito dall'Agenzia delle entrate in risposta a Telefisco 2019, **continuerebbe ad applicarsi la prenotata disciplina 2021 del comma 1056 sull'importo originario, mentre sull'eccedenza si applicherebbe la disciplina del 2022 del comma 1057.**

In caso non venga rispettata la *dead line* prevista *ex lege* per l'effettuazione dell'investimento prenotato nel 2021, la prenotazione si considererà scaduta e **si applicherà la disciplina vigente**

nel 2022 ai sensi del [comma 1057 dell'articolo 1 L. 178/2020](#).

IMPOSTE INDIRETTE

Sì all'agevolazione “prima casa” se il ritardo è imputabile al Comune

di Angelo Ginex



La **Corte di Cassazione**, con **ordinanza n. 4843**, depositata ieri **15 febbraio**, è tornata a pronunciarsi in tema di **benefici fiscali per l'acquisto della cd. prima casa**, chiarendo cosa accade nel caso in cui il contribuente, al momento dell'acquisto, non abbia ancora ottenuto il **trasferimento della residenza**.

Come noto, l'**agevolazione** per l'acquisto della “**prima casa**” consente di pagare **imposte ridotte** sull'atto di acquisto di un'abitazione in presenza di **determinate condizioni**.

In particolare, chi acquista da un **privato** (o da un'azienda che vende in esenzione Iva) deve versare un'**imposta di registro del 2 per cento**, anziché del 9 per cento, sul valore catastale dell'immobile, mentre le **imposte ipotecaria e catastale** si versano ognuna nella **misura fissa di 50 euro**. Se, invece, il venditore è un'impresa con vendita soggetta a Iva, l'acquirente dovrà versare l'imposta sul valore aggiunto, calcolata sul prezzo della cessione, pari al 4 per cento anziché al 10 per cento. In questo caso, le imposte di registro, ipotecaria e catastale si pagano nella misura fissa di 200 euro ciascuna.

La fattispecie affrontata con la pronuncia sopra indicata, trae origine dalla notifica ai contribuenti di un **avviso di liquidazione** delle maggiori imposte di registro, ipotecaria e catastale per (asserita) **mancata osservanza** dei **requisiti** necessari a godere dei **benefici fiscali** per l'acquisto della cd. **prima casa**.

Tale atto impositivo veniva **impugnato** dinanzi alla competente commissione tributaria, la quale, in **accoglimento del ricorso** proposto dai contribuenti, riteneva **dovuta l'agevolazione per l'acquisto della c.d. prima casa**, in quanto i contribuenti, anche se **al momento dell'acquisto dell'immobile** non avevano ancora ottenuto il **trasferimento della residenza**, ne avevano comunque fatto **formale richiesta** al Comune di Roma.

Seguiva **ricorso in appello** da parte dell'Agenzia delle Entrate dinanzi alla Commissione tributaria regionale del Lazio, la quale riformava la pronuncia gravata ritenendo che i contribuenti, sebbene avessero dimostrato di avere inoltrato **formale richiesta al Comune**, non avessero poi dato la **prova** della realizzazione **dell'impegno a trasferire la propria residenza in Roma**, che è in ogni caso **elemento costitutivo** per la spettanza del beneficio.

Pertanto, i contribuenti proponevano **ricorso per cassazione** denunciando la **violazione** dell'[articolo 18, comma 2, D.P.R. 223/1989](#) (nella formulazione al tempo vigente) e la conseguente violazione dell'**articolo 1, parte 1, Tariffa allegata al D.P.R. 131/1986**, in quanto i giudici di secondo grado avevano errato nel ritenere che i contribuenti non avessero dato la **prova** della realizzazione **dell'impegno a trasferire la propria residenza** in Roma.

Ebbene, la Corte di Cassazione ha ritenuto fondata tale doglianza ribadendo che, in tema di **benefici fiscali** per l'acquisto della cd. **prima casa**, è consentito il mantenimento dell'agevolazione esclusivamente ove il trasferimento della residenza nel Comune nel quale è ubicato l'immobile non sia tempestivo per **causa sopravvenuta di forza maggiore**, assumendo rilevanza, a tal fine, i soli **impedimenti non imputabili** alla parte obbligata, inevitabili e imprevedibili (cfr., **Cass. Ord. n. 26328/2018**).

Sulla scorta di tale principio, i giudici di legittimità hanno affermato che la CTR del Lazio avrebbe dovuto accertare la eventuale **ricorrenza**, nella fattispecie da essa esaminata, della denunciata **inevitabilità e imprevedibilità del ritardo, dovuto all'inerzia dell'amministrazione pubblica** al rilascio delle certificazioni per il conseguimento della residenza, tenendo conto delle **prove offerte** dal contribuente.

Al riguardo, la Suprema Corte ha già avuto modo di precisare che **il compimento dell'attività amministrativa esula dal potere di controllo del contribuente**, dovendosi avere riguardo, al fine di stabilire la **tempestività** del trasferimento della residenza per usufruire dell'agevolazione c.d. prima casa, al **contegno** posto in essere dalla **parte acquirente** (cfr., **Cass. Ord. n. 912/2016**).

Secondo quanto evidenziato dai giudici di vertice, quindi, **il ritardo del Comune di Roma** nel soddisfare la richiesta avanzata dai contribuenti di trasferimento della residenza nell'immobile oggetto di acquisto, rappresenta certamente una **causa sopravvenuta di forza maggiore**, come tale ostativa alla decadenza dai benefici fiscali per l'acquisto della cd. prima casa.

Per le ragioni suesposte, la Cassazione ha accolto il ricorso e **cassato la sentenza impugnata con rinvio** alla CTR del Lazio in diversa composizione per un nuovo esame della fattispecie.

AGEVOLAZIONI

Le novità sul tax credit per l'acquisto della carta dei giornali

di **Gennaro Napolitano**



La **Legge di bilancio 2022** ha ampliato la portata del **credito d'imposta** previsto a favore delle **imprese editrici** per le **spese** sostenute per l'**acquisto** della **carta** utilizzata per la **stampa** di **quotidiani** e **periodici**.

Secondo quanto stabilito dall'[articolo 1, comma 378, L. 234/2021](#), infatti, l'**agevolazione** è riconosciuta **“anche per gli anni 2022 e 2023 nella misura del 30% delle spese sostenute, rispettivamente negli anni 2021 e 2022, entro il limite di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, che costituisce limite massimo di spesa”**.

Il **tax credit** era stato introdotto dall'[articolo 188 del D.L. 34/2020](#) (recante “*Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19*”, c.d. **Decreto Rilancio**, convertito con modificazioni dalla L. 77/2020), a favore delle **imprese editrici** di **quotidiani** e di **periodici** iscritte al **Registro degli operatori di comunicazione (ROC)** ed era inizialmente pari all'**8%** della **spesa sostenuta** nel **2019** per l'**acquisto** della **carta** utilizzata per la **stampa** delle **testate edite** (entro il limite di 24 milioni di euro per l'anno 2020).

Successivamente il legislatore è intervenuto sulla disciplina originaria:

- con il c.d. “**Decreto Agosto**”, elevando al **10%** l'entità del **tax credit** e innalzando a **30 milioni** di euro il limite di spesa ([articolo 96, comma 2, D.L. 104/2020](#));
- con il “**Decreto Sostegni-bis**”, che ha confermato il bonus, come in precedenza modificato dal “Decreto Agosto”, anche per il **2020** ([articolo 67, commi da 9-bis a 9-quater, D.L. 73/2021](#)).

Da ultimo, quindi, è intervenuta la **Legge di bilancio 2022** per effetto della quale:

- il **credito di imposta** trova applicazione anche negli anni **2022** e **2023**;

- l'importo dell'agevolazione **passa dal 10 al 30%** delle **spese sostenute**, rispettivamente, negli anni **2021 e 2022**;
- viene **raddoppiato** il limite massimo di spesa, che passa dai 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 ai **60 milioni** di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.

Inoltre, secondo quanto stabilito dal [comma 379, articolo 1, L. 234/2021](#), al **tax credit** continua ad applicarsi, in quanto compatibile, la disciplina dettata nella norma istitutiva dell'agevolazione (vale a dire il ricordato [articolo 188 D.L. 34/2020](#)), che, a sua volta, richiama le disposizioni:

- contenute nella **legge finanziaria 2004** in relazione all'analoga agevolazione introdotta per quell'anno (cfr. [articolo 4, commi da 182 a 186, L. 350/2003](#));
- dettate dal **D.P.C.M. 318/2004**, recante "*Regolamento concernente le modalità di riconoscimento del credito di imposta, di cui all'articolo 4, commi da 181 a 186 e 189, della legge 24 dicembre 2003, n. 350*";
- che disciplinano la **procedura di recupero** nei casi di **utilizzo illegittimo dei crediti d'imposta agevolativi** la cui fruizione è autorizzata da amministrazioni ed enti pubblici, anche territoriali (cfr. [articolo 1, comma 6, D.L. 40/2010](#)).

In sintesi, gli aspetti principali della disciplina complessiva del **tax credit** sono in seguenti:

- **non cumulabilità** dell'agevolazione con il **contributo** diretto alle imprese editrici di quotidiani e periodici, di cui all'[articolo 2, comma 1 e 2, L. 198/2016](#) e conseguente D.Lgs. 70/2017;
- la **spesa** per l'acquisto della carta deve risultare dal **bilancio certificato** delle imprese editrici;
- **non rientra** nel perimetro dell'agevolazione l'acquisto di carta utilizzata per la stampa di **determinati prodotti** (quotidiani e periodici contenenti inserzioni pubblicitarie per un'area superiore al 50% dell'intero stampato, su base annua; quotidiani e periodici non posti in vendita, cioè non distribuiti con un prezzo effettivo per copia o per abbonamento, ad eccezione di quelli informativi delle fondazioni e delle associazioni senza fini di lucro; quotidiani o periodici ceduti a titolo gratuito per una percentuale superiore al 50% della loro diffusione; quotidiani e periodici di pubblicità, cioè diretti a pubblicizzare prodotti o servizi contraddistinti con il nome o con altro elemento distintivo e diretti prevalentemente a incentivarne l'acquisto; quotidiani e periodici di vendita per corrispondenza; quotidiani e periodici di promozione delle vendite di beni o servizi; cataloghi, cioè pubblicazioni contenenti elencazioni di prodotti o servizi anche se corredati da indicazioni sulle caratteristiche dei medesimi; pubblicazioni finalizzate all'acquisizione di contributi, offerte o elargizioni di somme di denaro, ad eccezione di quelle utilizzate dalle organizzazioni senza fini di lucro e dalle fondazioni religiose esclusivamente per le proprie finalità di autofinanziamento; quotidiani e periodici delle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici o di altri organismi, comprese le società riconducibili allo Stato o ad altri enti territoriali o che svolgano

una pubblica funzione; quotidiani e periodici contenenti supporti integrativi o altri beni diversi da quelli per i quali è possibile avvalersi del regime Iva speciale ex [articolo 74, comma 1, lettera c, D.P.R. 633/1972](#); prodotti editoriali pornografici);

- il credito d'imposta **non concorre** alla formazione del reddito imponibile ed è **utilizzabile in compensazione** con il **modello di pagamento F24** esclusivamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate, a partire dal quinto giorno successivo alla pubblicazione dell'elenco dei soggetti beneficiari;
- l'ammontare della spesa complessiva per l'acquisto della carta e l'importo del credito d'imposta devono essere indicati nella **dichiarazione dei redditi** relativa al periodo d'imposta durante il quale la spesa è stata effettuata.

ENOGASTRONOMIA

Le chiacchiere di suora: dolci misteri di Parma

di **Paola Sartori** – Foodwriter e blogger

A **Parma** l'antichissimo dolce tradizionale di Carnevale viene chiamato **chiacchiere di suora**.

Perché a Parma questo dolce leggero e friabile conosciuto in Italia con nomi diversi come bugie in Piemonte e Liguria, crostoli e galani in Veneto, frappe e crespelle nell'Italia centrale, fregnacce a Roma, meraviglie in Sardegna, assume questo nome?

Guglielmo Capacchi, autore de “La Cucina Popolare Parmigiana” ritiene che questa leccornia esca da uno di quei **conventi** che per secoli sono stati laboriose **fucine di prelibatezze**.

Ancora oggi questo dolce viene preparato con farina, burro, zucchero, uova e una componente alcolica come la grappa, il Marsala, la Sambuca, il vinsanto, il brandy o un altro distillato o liquore.

L'impasto viene tagliato a strisce con un taglio al centro per formare un nodo.

La cottura avviene in frittura, anche se oggi è spesso sostituita con quella al forno considerata più salutare, infine ci si spolverizza lo zucchero a velo oppure il miele.

Oggigiorno proliferano anche le **varianti** con cioccolato e/o zucchero a velo, Alchermes, o servite con il mascarpone montato e zuccherato o con una colata di cioccolato fondente.

La dicitura “chiacchiere di suora” inizia a essere usata nel 1800, quando Parma si apre alle novità della pasticceria francese.

In Francia esistono molti dolcetti chiamati letteralmente peti di monache: sono dei pasticcini inventati nel 1540 da un cuoco italiano arrivato in Francia dopo aver lasciato Firenze e la corte di Caterina De' Medici.

L'opinione diffusa rispetto a questa poco nobile **denominazione** è che il termine derivi da *pâte o paix* e storpiato in *pet*, un augurio di pace dato dalle suore.

Alcuni dicono che “*pet de sœurs*” derivi dal suono che fa l'impasto durante la frittura nello strutto.

Non mancano altre ipotesi fantasiose e discutibili ma dobbiamo ammettere che alla chiesa fanno riferimento molte denominazioni di cibi, come i sospiri delle suore, la torta paradiso, la

torta cibo degli angeli, la mousse cardinale, la torta della dodicesima notte, la torta di Natale, il budino di Gerusalemme.

È probabile, quindi, che l'arrivo a Parma di denominazioni francesi che fanno riferimento alle suore, abbia spinto i parmensi a creare il nome chiacchiere di suora per distinguerli dalle altre chiacchiere e scherzare un po' visto il periodo.

Altra ipotesi sull'origine delle chiacchiere di suora è quella di collegarle alla crespella o alla frittella di Carnevale, presente anche nella Divina Commedia di Dante Alighieri.

Ubaldo degli Ubaldini, nobile Toscano, detto Ubaldo della pila, per la sua ingordigia viene inserito da Dante nel Purgatorio tra i golosi.

Al goloso Ubaldo sono state dedicate le crespelle ubaldine, una ricetta così famosa presso l'opinione pubblica dell'epoca da essere citata da Dante Alighieri.

Ubaldo della pila era celebre per essere ghiotto di crespelle, quelle che ora sono dette chiacchiere.

Se fosse vera quest'ultima ipotesi, il riferimento dantesco sarebbe un altro importante pregio delle parmigiane chiacchiere di suora.

Cosa preferire poi tra le crespelle ubaldine, così buone da far lasciare le penne al povero goloso Ubaldo, e i peti di Suora, sta a voi la scelta...ma tanto si sa, a Carnevale ogni scherzo vale!

